



Decreto Dirigenziale n. 43 del 31/10/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI

U.O.D. 7 - Ufficio Centrale Fitosanitario

Oggetto dell'Atto:

**DIVIETO DI MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DELLA VITE
NELL'ISOLA D'ISCHIA**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a) la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, del 8 maggio 2000 ha stabilito le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- b) la direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, ha modificato la suddetta direttiva;
- c) con il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" sono state affidate, tra l'altro, le attività di controllo fitosanitario ai Servizi fitosanitari regionali i quali possono:
 - prescrivere, sul territorio di propria competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali;
 - istituire zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e prescrivere per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;
- d) il Mipaaf con nota n. 32063 del 24 marzo 1999 ha disciplinato alcuni aspetti dell'autoproduzione del materiale di moltiplicazione della vite;
- e) con il termine di "Grapevine Flavescence dorée MLO" viene indicato il fitoplasma responsabile della malattia della vite denominata Flavescenza Dorata della vite sensu stricto (FD) e che tale malattia si distingue per caratteri tassonomici dell'agente causale nonché per caratteristiche epidemiologiche dalle altre malattie dovute a fitoplasmi che colpiscono la vite e che rientrano nella generica denominazione di giallumi della vite;

CONSIDERATO che:

- a) la Flavescenza dorata è trasmessa dall'insetto *Scaphoideus titanus* Ball.;
- b) la malattia risulta essere presente in Campania solo nel territorio dell'Isola d'Ischia, mentre buona parte del territorio vitato regionale è interessato dalla presenza di giallumi diversi da Flavescenza dorata, quali soprattutto il Legno Nero, malattia diversa da FD ma da questa indistinguibile con il solo esame sintomatologico;
- c) il Servizio fitosanitario della Regione Campania svolge, da diversi anni nei principali areali viticoli campani, un attento monitoraggio per la verifica della presenza della Flavescenza dorata della vite (FD) e del suo vettore;

TENUTO CONTO che:

- a) il Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 31 maggio 2000, recante "*Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite*" ed in particolare l'art. 6 prevede che anche nelle zone indenni da FD i Servizi fitosanitari regionali possono adottare misure fitosanitarie a carattere obbligatorio per prevenire la diffusione della malattia e del suo vettore;
- b) il Decreto Dirigenziale n. 510 del 03.12.2012 ha disciplinato la Lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite con il divieto di movimentazione del materiale di moltiplicazione dell'isola di Ischia;
- c) il Decreto Dirigenziale n.132 del 03.04.2013 "Misure fitosanitarie regionali per l'applicazione del Decreto Ministeriale 31 maggio 2000 per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite" ha aggiornato il precedente Piano d'azione approvato con Decreto Dirigenziale n. 71 del 21 marzo 2011;

PRESO ATTO:

- a) che dai risultati dei monitoraggi eseguiti in aziende viticole dell'Isola d'Ischia sono stati riscontrati, anche nel 2017, diversi casi positivi alla fitoplasmosi come pure è stata accertata la presenza del suo vettore, lo *Scaphoideus titanus* ;
- b) che il D.M. 31 maggio 2000 “Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite” prevede che per le zone focolaio “qualora i Servizi fitosanitari regionali ritengano necessario imporre in queste zone ulteriori misure fitosanitarie, queste possono contemplare, tra l'altro, la regolamentazione dell'attività vivaistica in modo più restrittivo di quello ordinario, da adottarsi eventualmente a carattere temporaneo”;

RITENUTO,pertanto, alla luce dei risultati dei monitoraggi di dover adottare misure fitosanitarie precauzionali maggiormente restrittive rispetto a quelle adottate per il passato, al fine di evitare l'ulteriore diffusione di FD, per cui, fermo restando le disposizioni indicate nel [Decreto Dirigenziale n.132 del 03.04.2013](#), di dover prevedere ulteriori prescrizioni per l'isola di Ischia:

- a) l'utilizzo esclusivo di materiali di moltiplicazione provenienti da vivai autorizzati e muniti delle relative certificazioni rilasciate in base al D.P.R. 24.12.1968 n.1164 e al D.Lgs 214 del 2005, per la realizzazione dei nuovi impianti, reimpianti e sostituzioni fallanze;
- b) il divieto di movimentazione dei materiali di moltiplicazione della vite, a qualsiasi titolo, originari dell'isola;
- c) il divieto di effettuare l'autoproduzione vivaistica inclusa quella finalizzata al settore hobbistico;
- d) che il Servizio fitosanitario regionale può autorizzare, di volta in volta, la pratica dell'autoproduzione dietro richiesta supportata da analisi fitosanitarie effettuate a cura e a spesa del richiedente ed effettuate presso strutture a tanto autorizzate, volte ad accertare la presenza del fitoplasma sulle piante madri;
- e) che per gli inadempienti saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D.Lgs 214/2005;

VISTI:

- a) la DGR n. 478 del 10/09/2012, come da ultimo modificata dalla DGR n. 619/2016, di approvazione, tra l'altro, dell'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze da svolgere;
- b) il D.P.G.R.C. n. 102 del 08/05/2017 di conferimento dell'incarico dirigenziale alla dott.ssa Daniela Carella;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD “Ufficio Centrale Fitosanitario”

DECRETA

Per i motivi e le considerazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo di stabilire:

- a) l'utilizzo esclusivo di materiali di moltiplicazione provenienti da vivai autorizzati e muniti delle relative certificazioni rilasciate in base al D.P.R. 24.12.1968 n.1164 e al D.Lgs 214 del 2005 per la realizzazione dei nuovi impianti viticoli compreso reimpianti e sostituzioni fallanze;
- b) il divieto di movimentazione dei materiali di moltiplicazione della vite, a qualsiasi titolo, originari dell'isola;
- c) il divieto di effettuare l'autoproduzione vivaistica compreso quella finalizzata al settore hobbistico;
- d) che il Servizio fitosanitario regionale può autorizzare, di volta in volta, la pratica dell'autoproduzione dietro richiesta supportata da analisi fitosanitarie effettuate a cura e a spesa del richiedente ed effettuate presso strutture a tanto autorizzate, volte ad accertare la presenza del fitoplasma sulle piante madri;

- e) che per gli inadempienti saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D.Lgs 214/2005;

Il presente provvedimento è inviato:

- ai sindaci dei Comuni dell'Isola d'Ischia;
- al presidente del Consorzio Tutela Vini Campi Flegrei, Ischia e Capri
- alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali UOD 50.07.00;
- al BURC per la pubblicazione;
- alla 50 07 06 - UOD Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo;
- all'UDCP - Segreteria di Giunta - Ufficio III Affari Generali - archiviazione decreti dirigenziali per compiti consequenziali.

DANIELA CARELLA